



Ministero dell'Interno  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Prot. n. M/6156

Roma 30 GEN. 2004

- Ai Prefetti della Repubblica  
SEDI

LORO

- Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

PALERMO

- Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna

CAGLIARI

- Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia

TRIESTE

- Al Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta

AOSTA

- Al Commissario del Governo per la provincia di

TRENTO

- Al Commissario del Governo per la provincia di

BOLZANO

**oggetto: mobilità interna del personale appartenente alla carriera prefettizia.**

*Con decreto ministeriale del 3 dicembre scorso, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2004, che si allega in copia, sono stati determinati i criteri generali volti a disciplinare la mobilità interna per il personale appartenente alla carriera prefettizia.*

*Il provvedimento in questione segna un momento particolarmente rilevante nel processo di attuazione del nuovo assetto ordinamentale introdotto dal decreto legislativo n.139/2000.*

*Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema lo strumento della mobilità si rivela uno degli elementi fondamentali per assicurare, con la necessaria gradualità, la completa realizzazione delle finalità della riforma garantendo una migliore distribuzione del personale sul territorio.*

*Il nuovo procedimento di mobilità, considerato il suo carattere fortemente innovativo, sarà oggetto di attenta verifica sin dal primo anno della sua introduzione con la possibilità di un suo adeguamento a sopravvenute o diverse esigenze organizzative.*

*Attesa la valenza del sistema introdotto dal predetto decreto ministeriale 3 dicembre 2003, si ritiene utile evidenziarne gli aspetti più rilevanti.*

### **Avvio del procedimento ( art. 2 )**

*Nell'intento di assicurare la massima trasparenza e visibilità delle posizioni funzionali soggettive di tutti i viceprefetti e viceprefetti aggiunti in servizio, l'Amministrazione provvede a rendere noti i posti di funzione coperti ed i nominativi dei dirigenti che li occupano nonché i posti vacanti. Tale comunicazione consente a ciascun funzionario di disporre di un quadro costantemente aggiornato delle opportunità offerte dall'Amministrazione, favorendo una partecipazione degli stessi nell'organizzazione del proprio percorso professionale.*

*Nell'ambito dei posti vacanti l'Amministrazione di volta in volta dà comunicazione di quelli che intende conferire a seconda delle esigenze di servizio.*

*Al fine di consentire a tutti i funzionari di pianificare il proprio percorso professionale, contemperandolo con le esigenze personali, si è ritenuto di procedimentalizzare, secondo scadenze predeterminate - 15 aprile e 15 ottobre - l'avvio del procedimento di conferimento dei posti di funzione disponibili suddivisi nelle seguenti tipologie:*

*1) posti che l'Amministrazione, in relazione ad una valutazione delle esigenze di servizio, intende coprire attraverso la procedura ordinaria di mobilità.*

*2) posti che l'Amministrazione, in mancanza di disponibilità manifestate nell'ambito della procedura di cui al punto 1), intende ricoprire con una procedura di mobilità temporanea, in relazione a sedi con grave carenza di personale prefettizio.*

*A tale ultimo riguardo, in considerazione della necessità di fissare un criterio uniforme, si è ritenuto di considerare sedi con grave carenza di personale quelle che dispongono di un numero di funzionari in servizio pari o inferiore alla metà dell'organico previsto;*

3) posti, infine, che l'Amministrazione intende ricoprire con la procedura di mobilità speciale in relazione agli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto.

### **Dichiarazione di disponibilità ed assegnazione dei dirigenti (artt. 4 e 5 )**

*Un'ulteriore considerevole novità rispetto al passato attiene alle modalità di manifestazione delle singole disponibilità.*

*Diversamente da quanto accadeva con il precedente sistema - basato su apposite istanze che confluivano in graduatorie permanenti - è ora previsto che ad ogni avvio di procedura i singoli interessati possano manifestare le proprie disponibilità concorrendo fino ad un massimo di tre posti di funzione tra quelli indicati dall'Amministrazione.*

*Nell'attuale sistema, una volta conclusa la procedura di conferimento dell'incarico, si esaurisce anche la validità delle disponibilità manifestate che potranno comunque essere riproposte nelle successive procedure di mobilità.*

*In particolare, per quanto riguarda i numeri 1 e 2 del precedente paragrafo, i dirigenti prefettizi interessati potranno, dal 1° al 15 maggio e dal 1° al 15 novembre di ogni anno, manifestare la propria disponibilità all'assunzione di un posto di funzione tra quelli disponibili comunicati dall'Amministrazione, esprimendo fino a tre preferenze, che - come già detto - conserveranno validità fino al termine della procedura di conferimento.*

*La direzione centrale per le risorse umane, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dovrà completare la ricognizione delle dichiarazioni di disponibilità trasmesse nei termini suddetti e nei successivi 15 giorni comunicare i nominativi dei funzionari interessati ai capi dei dipartimenti ed ai prefetti in sede da cui dipendono i posti di funzione disponibili.*

*Sarà cura della stessa direzione centrale, sulla base dei criteri indicati nell'allegato A) al cennato decreto ministeriale, predisporre le graduatorie in relazione alle posizioni dei dirigenti interessati ad assumere uno specifico posto di funzione e provvedere a darne comunicazione, tramite circolare telegrafica, agli uffici centrali e periferici nonché via intranet.*

*I criteri in base ai quali vengono ordinate le posizioni degli interessati tengono particolarmente conto della capacità professionale dei funzionari e prevedono l'attribuzione*

*di un determinato punteggio soltanto con riferimento a specifiche situazioni personali del funzionario ovvero dei familiari conviventi, con particolare attenzione alle situazioni di ricongiungimento del nucleo familiare ed alla eventuale presenza di figli in tenera età.*

*Sono, peraltro, previsti taluni titoli di precedenza in situazioni contemplate da norme di legge nonché titoli di preferenza nella scelta di posti di funzione disponibili, nel caso, per esempio, di funzionari in servizio in sedi ove sussista una situazione di esubero rispetto ai posti di funzione ivi previsti.*

*Nell'intento di creare un "ponte" tra il vecchio ed il nuovo ordinamento, le disposizioni transitorie del decreto in esame riservano, inoltre, una particolare attenzione alle prime posizioni delle graduatorie a suo tempo predisposte, per le quali non è stato possibile adottare alcun provvedimento atteso il nuovo assetto organizzativo della carriera prefettizia delineato dal decreto legislativo n.139 /2000, consentendo la movimentazione dei funzionari laddove ciò non determini grave carenza di organico nelle sedi di appartenenza.*

*E' altresì previsto, nell'intento di limitare i disagi connessi a possibili situazioni sopravvenute, che il funzionario utilmente collocato in graduatoria, possa in ogni caso per motivate esigenze, rinunciare al conferimento del relativo posto di funzione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.*

*Il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, procede quindi all'adozione dei provvedimenti di assegnazione.*

*Al fine di assicurare un minimo di stabilità nella dinamica del conferimento degli incarichi e nella conduzione degli uffici, in armonia con il principio di rotazione degli stessi introdotto dall'articolo 11 del già richiamato decreto legislativo n.139/2000, viene inoltre previsto che, una volta avvenuto il trasferimento, una successiva disponibilità alla mobilità ordinaria non possa essere presentata prima di un anno dalla data del precedente trasferimento.*

*Resta fermo che l'Amministrazione, in qualsiasi momento si verifichi, per comprovate esigenze, la necessità di provvedere alla copertura di un posto di funzione resosi disponibile, può dare avvio alla procedura di mobilità, anche al di fuori dei termini previsti in via ordinaria, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.*

### **Conferimento degli incarichi e rotazione degli stessi (art. 6 )**

*I capi dei dipartimenti e i prefetti in sede provvedono ad adottare i relativi provvedimenti di conferimento dei posti di funzione ai dirigenti loro assegnati dal capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali.*

*Al fine di favorire la mobilità dei funzionari prefettizi ed allo scopo di assicurare agli stessi una più completa formazione professionale, è previsto che al termine dell'incarico i capi dei dipartimenti e i prefetti in sede possano conferire ai dirigenti prefettizi altri e diversi incarichi di funzione, secondo il piano di rotazione degli incarichi periodicamente adottato ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ovvero possano prorogare gli incarichi in corso per una sola volta e per un periodo massimo di cinque anni.*

### **Incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto (art. 7 )**

*Gli incarichi di viceprefetto vicario e capo di gabinetto, tenuto conto della loro particolare connotazione quali incarichi di tipo fiduciario, sono soggetti ad una differente procedura.*

*E', infatti, previsto che il prefetto - entro 15 giorni dall'insediamento - individui, sulla base di uno stretto rapporto fiduciario ed in considerazione della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze, il funzionario a cui conferire l'incarico di vice prefetto vicario e di capo di gabinetto.*

*L'Amministrazione assume, comunque, l'impegno a provvedere alla migliore sistemazione possibile dei funzionari avvicendati.*

*In assenza di individuazione da parte del Prefetto nei termini sopraindicati del funzionario al quale affidare l'incarico, si intende confermato il funzionario ad esso già preposto.*

*Qualora invece la disponibilità del posto di funzione di viceprefetto vicario o di capo di gabinetto si verifichi in un momento successivo a quello dell'insediamento, il Prefetto, d'intesa con il Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, chiede l'avvio della procedura ricognitiva.*

*Tale procedura resta comunque preclusa nel caso in cui i funzionari in servizio nelle sedi siano in numero pari o superiore ai posti di funzione previsti. In tale ipotesi, il prefetto, anche al fine di non determinare o incrementare situazioni soprannumerarie, esercita la scelta nell'ambito dei dirigenti ivi in servizio.*

*Il decreto ministeriale, anche allo scopo di incentivare la mobilità dei dirigenti prefettizi, prevede, inoltre, che l'incarico di viceprefetto vicario sia conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano già ricoperto nel corso della propria carriera almeno due posti di funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto ed in sede territorialmente diversa da quella dell'incarico vicariale da conferire.*

*Specifici requisiti sono, inoltre, previsti nel caso di conferimento dell'incarico di viceprefetto vicario o di capo di gabinetto presso le aree metropolitane, come indicato dai commi 8 e 9 dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale.*

#### **Incarichi di diretta collaborazione con il Ministro e con i capi dipartimento (art. 8)**

*Al fine del conferimento dei posti di funzione presso gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con i capi dipartimento, è prevista una procedura specifica di mobilità, tenuto conto della natura strettamente fiduciaria degli incarichi da attribuire.*

*In particolare, i titolari dei suddetti uffici possono procedere, all'atto dell'insediamento, ovvero anche successivamente, laddove si presenti una specifica esigenza di carattere organizzativo, ad una rotazione degli incarichi, qualora tale riorganizzazione si presenti più funzionale alla realizzazione degli obiettivi da conseguire.*

*Qualora in tali uffici si presenti la disponibilità di un posto di funzione, i titolari degli stessi provvedono direttamente all'individuazione del funzionario in possesso del profilo professionale necessario per svolgere le relative funzioni.*

#### **Mobilità temporanea e riassegnazione alla sede di provenienza (art. 9)**

*L'istituto della mobilità temporanea rappresenta senza dubbio uno tra gli aspetti più rilevanti della procedura di mobilità disciplinata dal decreto ministeriale in oggetto.*

*E' infatti prevista una particolare procedura per il conferimento di incarichi presso sedi con grave carenza di personale prefettizio, intendendo per tali quelle sedi che dispongono di un numero di funzionari in servizio pari o inferiore alla metà dell'organico previsto.*

*I dirigenti prefettizi che manifestino la propria disponibilità all' assegnazione presso le suddette sedi, al termine dell'incarico, ed in ogni caso, decorsi due anni dall'assegnazione, possano essere reintegrati nei posti di funzione dagli stessi ricoperti negli uffici di provenienza, salvo che non esprimano diverso avviso ovvero provengano da sede soprannumeraria, nel quale ultimo caso, gli interessati conseguono, comunque, un titolo di preferenza nella scelta del posto di funzione presso una determinata sede.*

*Tale procedura intende consentire ai funzionari la possibilità di svolgere nuove e significative esperienze che possono essere utili anche ai fini della costruzione del proprio percorso professionale.*

*Alla copertura dei menzionati posti di funzione disponibili, saranno destinati, con preferenza, dirigenti provenienti da sedi che presentino situazioni di esubero nella qualifica corrispondente.*

*Durante il periodo di assegnazione temporanea, il posto di funzione del dirigente prefettizio trasferito è reso disponibile per il conferimento ad altro dirigente che abbia manifestato la disponibilità a ricoprirlo e che, al termine dell'incarico, viene riassegnato al proprio posto di funzione nella sede di provenienza, salvo che la stessa non presenti situazioni di esubero. In tal ultimo caso il funzionario ha, comunque, un titolo di preferenza nella scelta di un incarico presso una determinata sede.*

*Qualora non sia stata manifestata alcuna disponibilità da parte dei dirigenti prefettizi alla copertura dei posti di funzione nelle sedi di cui trattasi, il titolare dell'ufficio può, comunque assegnare il posto di funzione vacante in supplenza ad altro dirigente già in servizio presso la stessa sede, per una durata al massimo corrispondente a quella dell'assegnazione temporanea del titolare trasferito.*

0 0 0

*Con il nuovo complesso sistema - di cui sono state tracciate le linee più salienti - l'Amministrazione si propone di apportare un riequilibrio nella distribuzione del personale*

*prefettizio allo scopo di consentire un più efficace svolgimento dell'azione di governo sul territorio.*

*Considerato che il procedimento appena descritto introduce principi innovativi in materia di "trasferimenti", ora intesi come conferimenti di posti di funzione , si gradirà conoscere , nella prima fase di applicazione, ogni utile osservazione per la migliore attuazione del nuovo sistema.*

*Si informa, infine, che il sistema informatizzato di gestione della procedura di mobilità non è ancora perfezionato e che , pertanto, la prima fase di avvio della nuova procedura, con la indicazione dei posti di funzione per i quali sarà possibile manifestare la disponibilità, sarà comunicata agli interessati attraverso apposita circolare telegrafica.*

*Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Malinconico

